

MODULARI
Ambiente - 130

MOD. 130

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DELLA VITA

Roma

1 LUG. 2008

Regione Puglia

ASSESSORATO ECOLOGIA

Assessorato all'Ecologia

Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche

Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche

Prot. n. 4136 del 3.07.2008

Via delle Magnolie, 6

Assegnata a

70026 Modugno (BA)

Il Coordinatore dell'Ufficio

Ai sensi dell'art. 51, 25/1/90

Assegnata a

Il DIRIGENTE

OGGETTO: Nota prot. n. 3424 del 27 maggio 2008. Garanzie finanziarie relative agli impianti di discarica ai sensi del D. Lgs. 36/2003, richiesta di parere.

Con la nota in oggetto codesta Regione richiede se le imprese che gestiscono impianti di discarica possano ricorrere a società di intermediazione finanziaria, legittimate ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, al fine di ottemperare all'obbligo di prestare le garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura degli impianti stessi.

La disciplina relativa alle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie in materia di discariche di rifiuti è contenuta nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti".

L'articolo 14, comma 4, di tale decreto richiama espressamente l'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, in cui viene stabilito che le garanzie finanziarie a favore dello Stato e di altri Enti pubblici devono essere rilasciate da aziende di credito o da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La summenzionata legge costituisce, quindi, l'unico riferimento normativo preso in considerazione dal legislatore per la disciplina del sistema delle garanzie finanziarie in materia di discariche di rifiuti.

Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene che la richiesta, da parte delle società che gestiscono discariche, relativa alla possibilità di ricorrere a società di intermediazione finanziaria, non possa essere accettata.

Inoltre, si fa presente che il Comitato Legge 197/1991, costituito presso il Ministero del Tesoro, si è espresso sui rapporti tra legge 348/82 e decreto legislativo 385/93, con parere n. 68 del 24 luglio 1998, condividendo quanto già sostenuto dall'Avvocatura Distrettuale di Milano relativamente all'inidoneità delle fidejussioni prestate da intermediari finanziari, sebbene legittimati ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 385/1993.

La legge 348/1982, infatti, che obbliga lo Stato e gli Enti pubblici ad accettare garanzie finanziarie soltanto da aziende di credito o da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, non risulta abrogata da nessuna disposizione di legge e, pertanto, non può considerarsi superata dal successivo D. Lgs. 385/1993.

Lo stesso Comitato, inoltre, ha evidenziato la volontà del legislatore, in considerazione dei diversi obiettivi da perseguire, di disciplinare in modo diverso le garanzie per crediti pubblici da quelli per crediti privati,

prevedendo per le prime maggiori requisiti dal punto di vista soggettivo rispetto a quelli richiesti nei rapporti tra soggetti privati.

Infine, con riguardo alla richiesta da parte di codesta Regione di mettere in atto tutte le iniziative necessarie ai fini di una sensibilizzazione e di una modifica della situazione attuale in materia di prestazione di garanzie finanziarie, si conferma che questa Direzione Generale ha presente la problematica e che attuerà al riguardo un approfondimento con i competenti Ministeri dell'Economia e dello Sviluppo Economico.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gianfranco Mascazzini)

